# CRC - CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA VERSIONE SEMPLIFICATA

# Articolo 1

Definizione di minore. Ogni persona fino ai diciotto anni di età.

#### Articolo 2

**Non discriminazione.** Gli Stati si impegnano a garantire, nel loro territorio, i diritti della Convenzione ad ogni minore senza distinzione di sorta.

#### Articolo 3

**Superiore Interesse del minore.** In tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

#### Articolo 4

**Implementazione dei diritti.** Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione.

#### Articolo 5

**Ruolo dei genitori.** Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di dare al minore, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adequati all'esercizio dei diritti della Convenzione.

#### Articolo 6

**Sopravvivenza e sviluppo.** Ogni minore ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del minore.

## Articolo 7

Nome e nazionalità. Ogni minore quando nasce ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza.

# **Articolo 8**

**Preservazione della propria identità.** Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del minore a preservare la propria identità e a prestare l'assistenza per il suo ripristino nel caso il minore ne sia illegalmente privato.

## Articolo 9

**Separazione dai genitori.** Gli Stati vigilano affinché il minore non sia separato dai genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel superiore interesse del minore. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minore ha diritto a mantenere i contatti.

# Articolo 10

**Ricongiungimento familiare.** Gli stati devono considerare con spirito positivo le domande presentate da un minore o dai suoi genitori per entrare in un Stato parte o lasciarlo ai fini del ricon giungimento familiare. Il minore che ha genitori che risiedono in Stati diversi ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi.

# Articolo 11

Spostamenti e non ritorni illeciti di minori. Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di minori. Articolo 12

**Libertà di esprimere la propria opinione.** Il minore ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore.

#### Articolo 13

**Libertà di espressione**. Il minore ha il diritto alla libertà di espressione e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo espressivo.

# Articolo 14

**Libertà di pensiero, coscienza e religione.** Gli Stati rispettano il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza e religione, cosi come il diritto dei genitori di guidare il minore nell'esercizio di tale diritto in maniera corrispondente allo sviluppo delle sua capacità.

# Articolo 15

**Libertà di associazione.** Gli Stati riconoscono il diritto del minore alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

# Articolo 16

**Protezione della privacy.** Il minore ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata.

# Articolo 17

Accesso informazione appropriata. Gli Stati vigilano affinché i minori possano accedere ad informazione provenienti da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulghino informazioni e materiale di utilità sociale e culturale per i minori. Inoltre favoriscono l'elaborazione di principi direttivi volti a proteggere i minori dai materiali ed informazioni nocive per il suo benessere.

#### Articolo 18

**Responsabilità dei genitori.** Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione ed allo sviluppo del minore. Gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori nell'esercizio loro responsabilità.

# Articolo19

**Protezione da abuso e negligenza.** Gli Stati adottano ogni misura per proteggere i minori contro ogni forma di maltrattamento.

## Articolo 20

**Minori privi ambiente familiare.** Gli Stati devono proteggere e fornire aiuti speciali ai minori definitivamente o temporaneamente privati del proprio ambiente familiare.

#### Articolo 21

**Adozione.** Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minore sia la considerazione fondamentale e vigilano affinché sia autorizzata solo dalle autorità competenti.

#### Articolo 22

**Minori rifugiati.** Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minori rifugiati o che cercano di ottenere lo status di rifugiati ricevano protezione e assistenza umanitaria necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i minori che si trovano in tale situazione.

# Articolo 23

**Minori disabili.** Gli Stati riconoscono che i minori mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena in condizioni che favoriscano la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei minori disabili a beneficiare di cure speciali in maniera da concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

#### Articolo 24

**Salute e servizi sanitari.** Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

# Articolo 25

**Verifica periodica della collocamento dei minori.** I minori collocati dalle competenti autorità al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali hanno diritto alla verifica periodica di dette terapie.

#### Articolo 26

**Sicurezza sociale.** Gli Stati riconoscono ad ogni minore il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

# Articolo 27

**Standard di vita.** Il minore ha diritto ad uno standard di vita adeguato. I genitori hanno la responsabilità fondamentale, lo Stato deve offrire se del caso un'assistenza materiale e programmi di sostegno.

# Articolo 28

**Istruzione**. I minori hanno diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria accessibile per tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della frequenza scolastica.

# Articolo 29.

**Finalità educative.** L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle attitudini del minore, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il rispetto per le alter culture, dell'ambiente naturale e dei diritti umani.

# Articolo 30

**Minori di minoranze etniche o popolazioni indigene.** I minori che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la propria lingua.

# Articolo 31

**Gioco, tempo libero e attività culturali.** Gli Stati riconoscono al minore il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali.

# Articolo 32

Sfruttamento del lavoro minorile. Il minore ha diritto di essere protetto contro lo sfruttamento

economico e di non essere costretto a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un età minima di ammissione al lavoro.

#### Articolo 33

**Uso di droghe.** Gli Stati devono proteggere i minori contro l'uso di droghe e impedire che vengano utilizzati per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

#### Articolo 34

**Sfruttamento sessuale.** Gli Stati devono proteggere i minori contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

## Articolo 35

**Rapimento, vendita e tratta.** Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di minori per gualungue fine e sotto qualsiasi forma.

## Articolo 36

**Altre forme di sfruttamento.** Gli Stati proteggono il minore contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

#### Articolo 37

**Tortura e privazione della libertà.** Nessun minore può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. Ogni minore privato della libertà sarà separato dagli adulti ed avrà diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.

## Articolo 38

**Conflitti armati.** Gli Stati vigilano affinché i minori di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità e non siano arruolati nelle forze armate. Gli Stati adottano ogni misura affinché i minori coinvolti in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.

#### Articolo 39

**Riabilitazione.** Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minori vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.

#### Articolo 40

Amministrazione della giustizia minorile. Gli Stati riconoscono ad ogni minore accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento che favorisca il suo reinserimento sociale e tenga conto dell'età. Il minore ha diritto di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la presentazione della sua difesa. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative all'istituto penale.

# Articolo 41

Rispetto per le disposizioni in vigore. Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica l'applicazione delle nome più favorevoli al minore in vigore nella legislazione di uno Stato.

# **SECONDA PARTE**

## Articolo 42

Gli Stati parte si impegnano a fare conoscere i principi della Convenzione con mezzi adeguati sia agli adulti che ai minori.

# Articolo 43

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza controlla l'implementazione della Convenzione.

# Articolo 44

Gli Stati parte sottopongono al Comitato ONU entro due anni dalla ratifica, e successivamente ogni cinque anni un Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione e sui progressi compiuti. Gli Stati parte fanno in modo che i rapporti abbiano una larga diffusione nei loro Paesi.

# Articolo 45

Le agenzie delle Nazioni Unite e ogni altro organismo competente possono sottoporre al Comitato ONU propri rapporti.

Il Comitato ONU, se lo ritiene necessario, può trasmettere i rapporti governativi che contengono richiesta di consigli tecnici o assistenza tecnica alle agenzie delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, così come può richiedergli pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione.

Il Comitato ONU può richiedere di procedere a studi su questioni specifiche relative ai diritti dell'infanzia.

# TERZA PARTE

# Articolo 46

La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

## Articolo 47

La Convenzione è soggetta a ratifica.

# Articolo 48

La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato.

## Articolo 49

La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

## Articolo 50

Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione.

# Articolo 51

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione.

# Articolo 52

Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione.

# Articolo 53

Il Segretario della Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

## Articolo 54

I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.